



# COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

\*\*\*\*\*

Settore IV – Servizi Sociali

## CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI FOSSOMBRONE E \_\_\_\_\_ PER LA  
CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO  
DELLO SPORT" SITO IN VIALE CAIROLI – COMUNE DI FOSSOMBRONE (PU) CIG  
[\_\_\_\_\_]**

\* \* \* \* \*

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ..... del mese di ....., nella Residenza Municipale.

**RICHIAMATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) Art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", comma 25, recante "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge (patto di stabilità), nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento".
- Legge Regione Marche 2 aprile 2012, n. 5 recante "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero".
- Regolamento Regione Marche 7 agosto 2013, n. 4 recante "Disposizioni di attuazione della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5".
- Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, art. 4, comma 8.
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Premesso

- Che questa Amministrazione Comunale è proprietaria dell'impianto sportivo "PALAZZETTO DELLO SPORT" sito in Viale Cairoli, comprendente un unico stabile con relative pertinenze ed il piazzale antistante con 2 campi da basket;
- che con Delibera G.C. n. 101 del 17.05.2019, esecutiva, sono stati approvati gli indirizzi di affidamento in gestione dell'impianto sportivo "PALAZZETTO DELLO SPORT" sito in viale Cairoli – Comune di Fossombrone (PU);

- che con Determinazione del Responsabile del Settore IV - Servizi Sociali n. 142 del 23.05.2019, esecutiva, è stato dato avvio alla procedura negoziata per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo "PALAZZETTO DELLO SPORT" sito in viale Cairoli – Comune di Fossombrone (PU) e approvato lo schema di convenzione;

- che con Determinazione del Responsabile del Settore IV - Servizi Sociali n.     del    .   .2019, è stato approvato il Verbale di gara ed aggiudicata – in via definitiva – l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo "PALAZZETTO DELLO SPORT" sito in viale Cairoli – Comune di Fossombrone (PU) per anni 1 (uno), decorrenti dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_, alla..... con sede legale in Via ..... n. .... (....) Partita IVA ..... a seguito di procedura negoziata tenutasi il ....., come da relativo Verbale, al corrispettivo annuo offerto di Euro ..... (.....) ed alle condizioni tecniche offerte in sede di gara, nonché nel rispetto delle prescrizioni descritte nell'avviso esplorativo e nella presente convenzione approvati con la suindicata Determina n. 142/2019;

- che l'“affidatario” dichiara di aver preso cognizione del servizio, dello stato dei luoghi e di aver constatato la congruità dei prezzi e delle condizioni della presente Convenzione;

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto

#### TRA

Il Comune di Fossombrone, C.F. 00223590415, con sede in Corso Garibaldi n. 8, rappresentato dalla Dott.ssa Elisa Paradisi nata a Cagliari il 20/10/1976 residente a Cagliari in Via B. Buozzi, n. 41 e domiciliata, ai fini del presente atto, presso la Sede Municipale nella sua qualità di Responsabile del Settore IV – Servizi Sociali e Culturali dell'Ente medesimo il quale agisce in questo atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (ai sensi dell'art. 107 del T.U. EE. LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000);

#### E

L' ....., con sede in ....., via ....., per brevità, sarà di seguito denominata "Concessionario", per la quale interviene il Il Sig. ...., nato a ..... il ..... e residente in ....., nella sua qualità di Presidente pro-tempore della predetta Società;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione il Comune di Fossombrone concede in gestione alla ..... con sede legale in Via ..... n. .... - ..... (.....) - Partita IVA ..... la gestione dell'impianto sportivo "PALAZZETTO DELLO SPORT" sito in viale Cairoli – Comune di Fossombrone (PU), - individuato nell'allegata planimetria (All. 1) e comprendente:

- n. 1 campo da gioco da gara;
- relative pertinenze (spogliatoi atleti con docce, spogliatoio arbitro con docce, locale magazzino, locale infermeria, biglietteria, tribuna e locale magazzino sottostante la tribuna);
- piazzale antistante con 2 campi da basket.

Tale gestione comprende l'uso della citata struttura e delle relative attrezzature, per la pratica dello sport a livello dilettantistico e agonistico, con impegno a gestire l'impianto suddetto e ad eseguire sullo stesso,

a proprie cure e spese sotto la propria responsabilità, l'ordinaria manutenzione a regola d'arte di tutte le attrezzature sportive in convenzione.

La gestione dovrà essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme in materia nonché nella predisposizione di tutte le cautele e misure necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altra Autorità pubblica possano emanare nelle materie indicate.

## ART. 2 - MODALITA' D'USO E ACCESSO ALL'IMPIANTO

Il gestore è tenuto a:

- gestire l'impianto garantendo il massimo utilizzo e la fruibilità della struttura per la promozione culturale e sportiva in genere;
- promuovere attuare coordinare e pubblicizzare tutte le forme di attività motoria e ricreativa compatibili con la natura degli impianti;

L'utilizzo degli impianti sportivi si ispira al principio del libero accesso allo stesso a favore dei cittadini del Comune e delle Associazioni.

L'uso degli impianti per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dalla società concessionaria tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- Attività delle scuole di ogni ordine e grado del Comune
- Utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione
- Utilizzo da parte di gruppi o associazioni locali di carattere amatoriale sportivo ecc.
- Utilizzo da parte di cittadini singoli

L'utilizzo per le attività scolastiche è gratuito, limitatamente ad eventi occasionali da concordare in base agli impegni dell'attività sportiva del gestore, per tutto il resto sarà stipulato un accordo integrativo.

Al fine di permettere un uso appropriato della struttura e degli impianti sportivi il Gestore curerà di predisporre sulla base delle richieste pervenute un programma di massima di utilizzo dell'impianto concordandolo con il Comune.

## ART. 3 - DURATA

L'affidamento in gestione dell'impianto ha la durata di anni 1 (uno) decorrenti dal                     .

Per apportare miglioramenti ed eseguire interventi che fossero ritenuti necessari per un migliore e più adeguato utilizzo dell'impianto, il gestore dovrà richiedere ed ottenere di volta in volta apposita autorizzazione agli organi comunali preposti.

Tutto quanto realizzato dal gestore, inclusi gli interventi di miglioria e/o completamento, che non potrà essere rimosso senza arrecare alcun pregiudizio all'impianto, passerà automaticamente in proprietà del Comune di Fossombrone.

Resta inteso che il gestore, alla scadenza della gestione, in nessun caso e ad alcun titolo, potrà pretendere indennizzi, rimborsi o avanzare qualsiasi tipo di rivalsa, per gli interventi di miglioria e/o completamento effettuati nell'impianto.

In caso di rinuncia la Società concessionaria si obbliga a darne notizia a mezzo lettera raccomandata con almeno 90 giorni di preavviso.

#### ART. 4 - DECADENZA E REVOCA

L'affidamento in gestione potrà essere revocato dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

L'affidamento potrà essere, altresì, revocato qualora si verifichi lo scioglimento dell'Associazione sportiva o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della stessa, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata. In tali casi la convenzione cesserà ad ogni effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

La revoca dell'affidamento non dà diritto ad indennizzi di sorta. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di promuovere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione della convenzione, previa diffida, in caso di violazione, da parte dell'affidataria, delle presenti norme, che a tale riguardo si ritengono tutte essenziali, con riserva di risarcimento danni.

#### ART. 5 - USO DEGLI IMPIANTI

L'impianto di cui all'art. 1 viene affidato in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere esclusivamente destinato all'esercizio delle attività sportive per cui la struttura è abilitata ed occasionalmente ad altre attività.

L'Associazione affidataria deve garantire di avvalersi di personale qualificato per la disciplina sportiva praticata.

#### ART. 6 - RESPONSABILITA' DI GESTIONE

Per la gestione degli immobili concessi, l'Associazione affidataria destinerà il proprio personale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Sono inoltre a carico dell'Associazione affidataria tutti gli eventuali oneri di natura fiscale, previdenziale e assistenziale derivanti dall'utilizzo di detto personale.

#### ART. 7 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Ogni responsabilità per danni a chiunque o comunque causati e peraltro comunque connessi all'esercizio del presente affidamento in gestione, è per l'intero e senza riserve od eccezioni a carico dell'Associazione affidataria, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità in proposito. L'Associazione affidataria è direttamente responsabile dell'uso di tutti i beni oggetto della presente convenzione, delle attrezzature e degli arredi di proprietà del Comune.

L'Associazione affidataria è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, fatto salvo il normale deperimento e deterioramento dovuto al tempo e all'utilizzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e impianti sportivi concessi, alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra.

L'Associazione affidataria si obbliga a stipulare tempestivamente e mantenere per tutta la durata della convenzione, assicurazione con primaria compagnia per eventuali responsabilità nei confronti sia degli utenti l'impianto sia del personale addetto allo stesso nonché per i danni di qualsiasi natura arrecati alle strutture.

Copia della polizza dovrà essere presentata al Comune PRIMA dell'inizio dell'attività.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

## ART. 8 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Associazione affidataria dovrà gestire gli impianti con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed a quelle che dovessero essere emanate in fase di affidamento e a farsi carico di tutte le spese che da essa derivino, nessuna esclusa ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvede a garantire:

a) *la conduzione tecnica ed organizzativa dell’impianto sportivo, con il compito di vigilare, pulire, custodire e conservare l’impianto, in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti. L’Associazione concessionaria è responsabile, durante l’utilizzo dell’impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dal Piano di sicurezza redatto ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996;*

b) *la gestione sportiva e la predisposizione tecnica dell’impianto comprendenti :*

- *segnatura del campo*

- *allestimento campi da gioco secondo le richieste e le necessità delle associazioni sportive e degli utenti.*

*Nel caso che la struttura venga utilizzata non per attività sportiva la posa in opera di rivestimento del pavimento e la rimozione dello stesso sarà a carico degli utenti richiedenti rimanendo a carico dell’Associazione il solo controllo delle attività e il rispetto della tempistica*

c) *manutenzione ordinaria degli immobili in uso consistente in:*

- *imbiancatura pareti, sostituzione di fari, lampade e lampadine bruciate;*

- *riparazione e sostituzione di rubinetteria deteriorata;*

- *riparazione e sostituzione di serrature, di infissi, sostituzione di vetri rotti;*

- *sistemazione scarichi docce, lavandini, ecc. quando otturati;*

d) *manutenzione ordinaria degli arredi e dei beni mobili eventualmente installati nell’impianto e loro sostituzione in caso di rottura, deterioramento o sparizione;*

*Nel caso che i danni di cui al punto c) e d) siano imputabili a persona o società diversa il gestore è tenuto a richiedere il rimborso del danno a chi l’ha provocato;*

e) *pulizia delle aree coperte e del piazzale antistante;*

f) *spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua; a tal fine l’Associazione concessionaria si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla volturazione dei contratti di fornitura già in essere;*

g) *spese per utenza impianto antincendio (1° e 2° trimestre di ogni anno);*

h) *ai sensi del D.P.R. 412/1992, la concessionaria dovrà stipulare apposito contratto di manutenzione ordinaria degli impianti termici (controlli di legge);*

i) *manutenzione ordinaria delle attrezzature d’uso.*

*Sono altresì a carico della concessionaria batterie e quant’altro necessario al loro funzionamento;*

l) *i materiali necessari per l’espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria sono a carico della Associazione Concessionaria. Sono inoltre a carico della Associazione le spese per l’acquisto di materiale di pulizia;*

m) *la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ricompresi nel palazzetto e le verifiche obbligatorie periodiche sugli stessi;*

n) *stipula di polizza assicurativa di cui al precedente art. 7(copia della quale dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale);*

o) *rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. in particolare dovrà dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione e redigere i necessari documenti di valutazione del rischio e piano di emergenza;*

p) *segnalazione tempestiva al Comune di ogni danno che si possa verificare alle persone, alle strutture e agli attrezzi assegnati, in particolare il gestore è tenuto a segnalare all’U.T.C. il pericolo o anomalia dalle quali possa derivare un danno al patrimonio dell’ente e/o alle persone e nei casi in cui si renda necessario un intervento immediato attivare e coordinare tutte le attività previste compresa la chiamata delle persone o Enti Competenti ( Amministrazione Comunale, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.)*

*q) a richiedere e ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto.*

Le parti si danno reciprocamente atto che i lavori di manutenzione ordinaria elencati si intendono indicati a titolo esemplificativo.

L'Associazione affidataria si obbliga ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Il gestore si impegna ad assumere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, tutte quelle iniziative atte alla divulgazione dello sport tra i cittadini.

Il Comune, a mezzo di proprio personale può, in qualsiasi momento, provvedere ad ispezioni degli impianti sportivi per verificare che sia disposto ed organizzato un corretto e regolare uso degli impianti e delle attrezzature, nonché effettuare sopralluoghi di carattere tecnico - manutentivo o gestionale - amministrativo al complesso sportivo in genere.

#### ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico della Amministrazione Comunale gli oneri di manutenzione straordinaria e precisamente:

- *manutenzioni straordinarie su tutti gli impianti;*
- *rifacimenti del fondo del campo;*
- *interventi straordinari sull'esterno nel centro sportivo;*
- *tinteggiatura esterna;*
- *pulizia del verde fuori della struttura*
- *adeguamento delle strutture sportive ad eventuali nuove norme di sicurezza per quanto attiene impianti tecnologici, elettrici, strutturali e quant'altro previsto dalla Legge, con le scadenze ordinate dagli organi di vigilanza e dalle normative di legge.*

L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire tempi e modi della realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

L'affidatario, qualora vi sia la necessità di eseguire interventi lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comune di provvedere, specificando i lavori di manutenzione necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua perizia.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di procedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare l'affidatario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dall'affidatario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

#### ART. 10 - INTERVENTI STRAORDINARI

Ogni intervento eccedente l'ordinaria manutenzione da eseguirsi sull'impianto oggetto del presente atto o che si rendesse necessario per il miglior godimento del bene concesso, purché non comporti modifiche alla destinazione d'uso, potrà essere effettuato solo ed esclusivamente con espressa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'Associazione concessionaria dovrà, in ogni caso, munirsi, a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni, nulla osta ecc. compresi quelli urbanistici. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di ordinare la demolizione o la rimozione

delle opere non autorizzate. La demolizione o la rimozione dovranno essere eseguite a cura ed a spese della Associazione concessionaria entro quindici giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata.

In ogni caso, in relazione ai sopra indicati interventi, l'Associazione affidataria nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese o a qualunque altro titolo.

Le eventuali opere regolarmente autorizzate dalla Amministrazione Comunale ed eseguite direttamente dall'affidatario diventeranno, alla scadenza del presente atto, di proprietà comunale senza onere e rimborso alcuno a carico del Comune verso l'Associazione affidataria.

#### ART. 11 – CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

L'Amministrazione Comunale eroga all'affidatario un corrispettivo annuale di gestione pari ad Euro ..... (.....) valido per il periodo di durata della Convenzione, pari al ribasso dell'....% sull'importo posto a base di gara, in conformità alle disposizioni tutte riportate nella documentazione di gara ed al progetto per la conduzione dell'impianto di che trattasi proposto dal concessionario in sede di gara.

Il corrispettivo per i servizi resi dal gestore, previa verifica del permanere dei requisiti di legge in capo al concessionario e previa verifica del puntuale, corretto e completo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dello stesso, sarà corrisposto in 4 (quattro) rate alle seguenti scadenze:

- una prima rata di € 10.000,00= alla sottoscrizione della convenzione;
- una seconda rata di € 6.000,00= entro il mese di novembre 2019;
- una terza rata di € 10.000,00= entro il mese di febbraio 2020;
- il saldo della quota restante, fino al raggiungimento dell'importo offerto, al termine della convenzione e subordinato alla redazione del verbale di riconsegna dell'immobile.

A copertura di eventuali perdite gestionali opportunamente documentate e/o lavori vari per il buon mantenimento del patrimonio comunale potrà essere erogato un contributo straordinario.

Per frazioni di anno il corrispettivo viene determinato proporzionalmente, così come il canone di concessione.

In caso di revoca o rinuncia della concessione, il contributo sarà determinato proporzionalmente di conseguenza.

Il concessionario è tenuto ad adottare apposito registro contabile nel quale siano annotate dettagliatamente le entrate e le uscite derivanti dalla gestione della struttura.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di verificare i relativi documenti giustificativi delle voci di entrata e uscita.

Il registro sarà presentato per le voci in entrata (convenzione di utilizzo da parte di terzi) ed uscite della sola gestione della struttura (utenze, assicurazioni, manutenzioni ecc.) e non per le entrate ed uscite inerenti attività sportive o commerciali.

L'Associazione sportiva affidataria a ricevuta delle somme introitate quale rimborso spese da altri utenti della struttura dovrà rilasciare quietanza al richiedente e conservarne una copia ai fini della verifica di cui sopra da parte dell'Amministrazione.

#### ART. 12 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Tutte le forme pubblicitarie, all'interno e all'esterno del complesso sportivo sono tenute al pagamento delle imposte sulla pubblicità secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni". Detta imposta deve

essere versata al concessionario del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni. Il concessionario potrà autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all'interno del settore di competenza dell'impianto sportivo cartelli pubblicitari. In tal caso al concessionario potrà competere unicamente un corrispettivo per la locazione degli spazi pubblicitari rimanendo lo stesso obbligato al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

#### ART. 13 - ATTIVITA' AUTORIZZATE DAL COMUNE

L'Associazione concessionaria si impegna a mettere a disposizione, compatibilmente con gli impegni di calendario e senza pregiudicare la conservazione del campo di gioco, l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione:

- a) DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE su semplice richiesta della stessa per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività gestite o patrocinate dal Comune.

I costi vivi saranno sostenuti dall'Amministrazione.

- b) DELLE ALTRE SOCIETA' SPORTIVE O PRIVATI i quali saranno tenuti al pagamento dei seguenti oneri di rimborso spese:

#### QUOTE GIORNALIERE

- |  |          |
|--|----------|
| - Per eventi organizzati da privati      | € 400,00 |
| - Per eventi organizzati da Associazioni | € 200,00 |

#### QUOTE ORARIE

- |                |         |
|----------------|---------|
| - Con doccia   | € 30,00 |
| - Senza Doccia | € 20,00 |

Eventuali importi diversi saranno concordati di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

**N.B. SONO ESCLUSE LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA STRUTTURA CHE SE RICHIESTO VERRANNO CALCOLATE A EFFETTIVO CONSUMO**

IN CASO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE il gestore non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero subire i partecipanti a dette manifestazioni ad eccezione di quelli comunque connessi all'esercizio della concessione. Parimenti l'Associazione non sarà responsabile per i danni causati agli impianti nel corso di dette manifestazioni.

IN CASO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DELLE ALTRE SOCIETA' SPORTIVE O PRIVATI il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

#### ART. 14 – VIGILANZA

Il Responsabile del Settore IV – Servizi Sociali e Culturali esercita il controllo e la sorveglianza per verificare che la gestione dell'impianto avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto delle clausole previste nell'atto di concessione, dell'accesso alla struttura dovrà essere data comunicazione al gestore.



Al personale comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo, dovrà essere dato libero accesso a qualunque locale e struttura data in concessione d'uso.

#### ART. 15 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione il saldo della 4<sup>a</sup> rata pari a € \_\_. \_\_\_\_,00 verrà liquidato solo dopo il verbale di riconsegna dell'immobile compensandosi con eventuali danneggiamenti della struttura.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni del concessionario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

#### ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Fossombrone, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.vo n.196/2003, informa il gestore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### Art. 17 – CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Comune di Fossombrone e l'Associazione concessionaria, le parti eleggono domicilio legale in Fossombrone e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Urbino.

#### Art. 18 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese, ivi comprese quelle di registrazione, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico della Associazione concessionaria, nessuna esclusa.

#### ART. 19 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Ai sensi della normativa antimafia, trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato ed integrato con successivo D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

Il gestore assume agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Per quanto non regolato dal presente atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

Il gestore si impegna a presentare annualmente un rendiconto della gestione sociale degli impianti.

Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente: ..... - N° ....., Comune di Fossombrone - N° 00223590415.

#### Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

E' fatto espresso divieto all'Associazione concessionaria di subconcedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi il presente contratto.

Alla scadenza del presente contratto, l'immobile comunale e i relativi arredi e beni mobili dovranno ritornare nella piena disponibilità della Amministrazione Comunale nello stato di fatto in cui si trovano al momento della firma del presente atto, fatto salvo il naturale deperimento e deterioramento dovuti al tempo e all'uso corretto dei medesimi.

All'atto della riconsegna all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, dovrà essere redatto, a cura del concessionario ed in contraddittorio con il referente dell'Amministrazione Comunale, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. La firma del presente atto presuppone che non esistano debiti preesistenti a carico dell'Associazione concessionaria verso questa Amministrazione Comunale.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Il Responsabile del Settore

Il Presidente

F.to .....

F.to .....